



PROCESSO VERBALE ADUNANZA III

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

14 febbraio 2023

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 14 del mese di febbraio duemilaventitre alle ore 17,55 in Torino, Sala Auditorium Corso Inghilterra, 7 - Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 08 febbraio 2023 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Nadia CONTICELLI - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:

Andrea TRAGAIOLI - Daniel CANNATI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo"

OGGETTO: Legge regionale piemontese n. 1/2013 – Ulteriori determinazioni in ordine ai rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano in relazione alla gestione degli alloggi di ERP di proprietà del Consorzio Intercomunale Torinese (CIT).

ATTO N. DEL_CONS 9

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che la legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2013 ha istituito con decorrenza 31 gennaio 2013 (BU 31 gennaio 2013 n.5) il Comune di Mappano nell'ambito della Provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla descrizione dei confini allegate alla medesima legge;

### Richiamati

- la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 941-48857/2014 del 30 dicembre 2014 e il Decreto del Vice Presidente della Giunta, emanato con le funzioni del Consiglio Provinciale n. 124-48974 di pari data, esecutivi come per legge, mediante i quali veniva approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1 della sopra citata legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2013 la "Relazione Tecnica", allegata sub A) a far parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 5637/2017 del 5 aprile 2017 e l'allegata Relazione Tecnica "Rev09 2017", con cui la Città Metropolitana ha definito i rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano, statuendo in via diretta i criteri e le puntuali regole per il riparto dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei Comuni cedenti, tenendo conto dei criteri generali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 51 del 2 dicembre 1992, recante "*Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali*";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 2675/2018 del 14 marzo 2018 con cui la Città metropolitana di Torino ha provveduto alla ulteriore definizione dei criteri di riparto della spesa per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali del Comune di Mappano, nel rispetto del principio di invarianza complessiva finanziaria stabilito in sede di giudizio sulla legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva (Sentenza C. Cost. n. 171/2014);
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 54/2022 con cui la Città metropolitana di Torino ha individuato, tra l'altro, le società di capitali le cui partecipazioni dei Comuni cedenti sono oggetto di successione a titolo particolare in ragione dei precetti ex art. 4 e 5 del D.Lgs n. 175/2016, ponderando altresì, ai fini del calcolo delle percentuali di riparto delle partecipazioni in società di capitali, l'elemento "territorio" per il 10% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente e l'elemento "popolazione" per il 90% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente;

Atteso che con i precitati atti la Provincia di Torino e, successivamente, la Città Metropolitana hanno esercitato la funzione attribuita dall'art.2, c.1, della L.R. n.1/2013;

Considerato che il Comune di Mappano ha richiesto un ulteriore specifico intervento della Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle predette funzioni, peraltro già regolarmente espletate con le predette deliberazioni, in ordine alle modalità di gestione (decadenze, morosità, ecc.) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Consorzio Intercomunale Torinese (CIT), ricompresi nel territorio del comune di Mappano nell'ambito dell'istituzione del nuovo Ente a seguito della cessione di porzione di territorio da parte dei Comuni di Caselle e Borgaro in base alla prefata Legge Regionale piemontese n. 1/2013;

Richiamato il disposto dell'art. 5, comma 1 lett. a) e b) della legge regionale piemontese n. 51 del 2

dicembre 1992, recante *“Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali”* in base al quale la Città Metropolitana - nella definizione dei rapporti conseguenti all’istituzione di nuovi Comuni - deve osservare i seguenti criteri generali: *“il comune di nuova istituzione (...) subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alla popolazione sottratte (...) ai Comuni d’origine”* e *“il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita”* ;

Preso atto che a fronte del principio suesposto il Comune di Mappano risulta essere subentrato nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi anche in relazione ai predetti alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che, come detto, insistono sul proprio territorio all’esito dell’istituzione del Comune stesso;

Rilevato parimenti che la definizione dei rapporti tra il Comune di Mappano e il prefato Consorzio Intercomunale Torinese si fonda sul presupposto succitato in base al quale, ai sensi del citato art. 5, comma 1 della LR piemontese n. 51/1992, il nuovo ente *“è subentrato nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine”*;

Ritenuto che:

- a. i Comuni di Borgaro T.se e Caselle T.se posseggono, entrambi, la percentuale del 1,70% di quote di partecipazione al Consorzio CIT;
- b. La cessione della partecipazione al predetto Consorzio da parte dei comuni cedenti possa avvenire nel rispetto del legame funzionale della partecipazione *“al territorio ed alle popolazioni sottratte”*, ai sensi dell’art.5, c.1, lett. a) della predetta Legge regionale piemontese n. 51/1992, quale precipitato logico della facoltà per gli enti locali, prevista dall’art. 31 del D.Lgs n. 267/2000 e smi, di partecipare ad un consorzio, quando a ciò sia autorizzato e secondo le leggi cui è soggetto;

Richiamati:

- l’art. 3 dello Statuto del Consorzio CIT *“Requisiti per nuove adesioni”*, in base al quale *“oltre ai comuni elencati al primo comma dell’art. 1 dello Statuto, possono aderire al Consorzio i Comuni limitrofi secondo le modalità previste all’art. 31 del D.Lgs n. 267/2000”*;
- l’art. 8 dello Statuto del Consorzio CIT *“Assemblea consortile”* che recita: *“...Le quote dei comuni receduti verranno automaticamente trasferite alla Città di Torino...”*;
- l’art 3 della Convenzione tra i Comuni aderenti al Consorzio Intercomunale Torinese, che dispone: *“...L’eventuale richiesta di recesso va presentata al Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla fine dell’esercizio e approvato dall’Assemblea con le stesse modalità previste per le ammissioni ed avrà efficacia a partire dal secondo anno successivo a quello della richiesta...”*;

Ritenuto di precisare che il compito della Città Metropolitana nelle suddette materie deve ritenersi limitato all’indicazione di un mero criterio di riparto che tenga conto degli elementi *“popolazione”* e *“territorio”* ponderati fra loro, al fine di consentire ai Comuni cedenti di dare attuazione a tale criterio, sotto la loro piena ed esclusiva competenza e responsabilità in merito alle scelte effettuate;

Individuato pertanto quale criterio ponderare (secondo la metodologia già applicata con la citata deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 2675/2018 per il riparto della spesa per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali del Comune di Mappano, in analogia a

quanto indicato all'art. 3, comma 18 del D.L. 444/95, convertito dalla legge n. 539/95), l'elemento "territorio" per il 10% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente e l'elemento "popolazione" per il 90% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente, anche secondo le formule di cui alle deliberazioni della Città Metropolitana citate in premessa;

Rilevato infine che la Città Metropolitana si impegna sin d'ora a prestare la propria collaborazione nell'ambito delle interlocuzioni che le parti vorranno attivare per il subentro del Comune di Mappano nelle partecipazioni detenute dai Comuni cedenti nel Consorzio Intercomunale Torinese (CIT), ovvero in ragione di eventuali, ulteriori, modalità di ingresso del Comune di Mappano nella compagine sociale del CIT;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 8. 2. 2023;

Atteso che il testo del presente atto è stato condiviso con i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se e Mappano, come da note agli atti dell'Ente;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale, Dott Giuseppe Formichella, il quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Ritenuto di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano rispettivamente per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio Metropolitano e in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

## **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte essenziale e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che a norma dell'art. 5, comma 1 lett. a) e b) della legge regionale piemontese n. 51 del 2 dicembre 1992, recante *“Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali”* la Città Metropolitana - nella definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi Comuni - deve osservare i seguenti criteri generali: *“il comune di nuova istituzione (...) subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alla popolazione sottratte (...) ai Comuni d'origine”* e *“il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita”* ;

- di dare atto che a fronte del principio suesposto il Comune di Mappano è subentrato nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Consorzio Intercomunale Torinese (CIT), inclusa la responsabilità afferente la gestione amministrativa degli stessi, compresa, a titolo esemplificativo, l'istruttoria e la definizione delle pratiche di concessione/decadenza e morosità, che insistono sul territorio del nuovo ente all'esito dell'istituzione del Comune stesso;

- di dare altresì atto che:

- la definizione dei rapporti tra il Comune di Mappano e il prefato Consorzio Intercomunale Torinese (CIT) si fonda sul presupposto succitato in base al quale, ai sensi del citato art. 5, comma 1 della LR piemontese n. 51/1992, il nuovo ente *“è subentrato nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine”*;
- il compito della Città Metropolitana nelle suddette materie deve ritenersi limitato all'indicazione di un mero criterio di riparto che tenga conto degli elementi *“popolazione”* e *“territorio”* ponderati fra loro, al fine di consentire ai Comuni cedenti di dare attuazione a tale criterio, sotto la loro piena ed esclusiva competenza e responsabilità in merito alle scelte effettuate;

- di individuare quale criterio ponderare (secondo la metodologia già applicata con la citata deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 2675/2018 per il riparto della spesa per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali del Comune di Mappano, in analogia a quanto indicato all'art. 3, comma 18 del D.L. 444/95, convertito dalla legge n. 539/95), l'elemento *“territorio”* per il 10% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente e l'elemento *“popolazione”* per il 90% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente, anche secondo le formule di cui alle deliberazioni della Città Metropolitana citate in premessa;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

- di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale, Dott Giuseppe Formichella il quale ha dichiarato, con nota agli atti l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino,

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Suppo;*
- *l'intervento del Consigliere Salvai;*
- *l'intervento del Consigliere D'Agostino;*
- *l'intervento della Consigliera Delegata Greco;*
- *il secondo intervento del Vice Sindaco Suppo;*
- *l'intervento del Consigliere Giulivi;*
- *l'intervento del Sindaco di Mappano, Grassi;*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*



**Il Sindaco Metropolitan**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

#### **ATTO N. DEL\_CONS 9**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 17

Votanti: 17

Favorevoli 17

(Cambursano - Cera - Cagno - Conticelli - Costantino - Delmirani - D'Agostino - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

**La delibera risulta approvata ed immediatamente esecutiva.**



Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Formichella

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO

Stefano Lo Russo